

Avv. Massimiliano FABIO*Patrocinante in Cassazione*

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

Cell. 3930701160

*massimilianofabio@pec.giuffre.it***Tribunale di CALTAGIRONE****Sezione Lavoro****RICORSO EX ART 669 Duodecies C.P.C.**

**Per attuazione – esecuzione obbligo di fare derivante da ordinanza
esecutiva ex art 700 CPC resa dal Tribunale di Caltagirone in composizione
monocratica, in persona della Dott.ssa Cinzia CICERO e contestuale**

Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.**(Valore indeterminabile)****Per Prof. Daniele MASTRONARDO****- Ricorrente****Contro****MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca****Oggi M.I. – Ministero dell'Istruzione**

in persona del legale rappresentante Cod. Fisc. 80185250588

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

- Resistente**§ § §**

Il **Prof. Daniele MASTRONARDO**, nato a Messina, il 20.11.1985, C.F. MSTDNL85S20F158W, residente in Via Rosario Midiri n.12 di Rometta, elettivamente domiciliato in Via Sardegna, n. 1 Complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di delega allegata in calce al ricorso ex art. 700 cpc e di ulteriore [delega](#) allegata in calce al presente atto,

Premesso

- 1) Che, con ordinanza di accoglimento totale numero cronologico 2228/2022 del 6 aprile 2022, emessa nel procedimento n°162/2022 R.G., [allegato 2](#), la dott.ssa Cinzia CICERO G.d.L. del Tribunale di Caltagirone, ha così disposto: ***“Visto l'articolo 700 c.p.c.; dichiara il diritto di Mastronardo Daniele alla assegnazione presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) all'esito delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022, e, per l'effetto, condanna parte convenuta a provvedere a tale assegnazione”***;
- 2) Che, il Tribunale di Caltagirone ha accolto il ricorso per le giuste ed esatte considerazioni e motivazioni di fatto e di diritto svolte nella parte motiva della decisione, che si intende qui riportata e trascritta per brevità, della quale si chiede l'esecuzione in via definitiva;
- 3) Che, **il ricorrente è referente unico all'assistenza del genitore disabile grave** Sig.ra Venuto Concetta, che è portatore di handicap in situazione di



gravità ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della L. 104/92, come accertato dalla commissione medica dell'INPS in data 24.11.2001, con invalidità totale e permanente inabilità lavorativa al 100% dall'anno 2017, non revisionabile, **fatto non contestato nel procedimento ex art. 700 cpc e rilevato dal GdL;**

4) **Che con nota prot. 11276 del 21.04.2022 il Ministero dell'Istruzione, e per esso l'amministrazione scolastica incaricata – USR SICILIA, ha eseguito l'ordinanza ex art. 700 cpc nei seguenti termini:**

*“Art. 1 – In esecuzione all'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Caltagirone – del 06.04.2022, N.R.G. 162/2022, Il docente Daniele Mastronardo (20.11.1985, Me), in atto titolare presso, la scuola G. Ponte di Palagonia (cod.: CTIC84100G), in Provincia di Catania su classe di concorso A030 – musica nella scuola secondaria di I grado - posto comune, è **trasferito** presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (cod.: MEMM81803C), nella Provincia di Messina, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022.*

Art. 2 – Il docente Daniele Mastronardo (20.11.1985, Me), per garantire la continuità didattica nel corrente anno scolastico 2021/22, continuerà a prestare servizio per la scuola G. Ponte di Palagonia (cod.: CTIC84100G), in Provincia di Catania.

Art. 3 - Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina che provvederà all'assegnazione della sede presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (cod.: MEMM81803C), nella Provincia di Messina.” [\(all.3\)](#)

5) Che, in virtù di quanto sopra, alla data odierna il ricorrente, nonostante l'accoglimento del ricorso cautelare e quanto disposto dal Giudice del Lavoro, anche in ordine alle modalità di trasferimento, è **illegittimamente** titolare presso la G. Ponte di Palagonia (cod.: CTIC84100G), in Provincia di Catania;

6) Che nelle more della definizione del procedimento cautelare il docente ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale, come da domanda allegata [\(allegato 5\)](#);

7) **Che tale domanda è stata convalidata come da allegato al presente atto [\(allegato 6\)](#);**

8) **Che il Tribunale di Caltagirone ha accertato l'illegittima assegnazione della prima sede di assunzione relativa all'a.s. 2021/22, anno scolastico di immissione in ruolo, e che pertanto la corretta esecuzione della ordinanza, pur consentendo la prosecuzione della c.d. continuità didattica, deve avere decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021, ovvero dalla presa di servizio ed immissione in ruolo.**

9) Che la mancata variazione della sede di titolarità del ricorrente si evince con immediatezza dall'analisi della “posizione di ruolo” del docente presente nella sezione



“Anagrafica – Fascicolo Personale” del SIDI del M.I. - Sistema Informativo dell'Istruzione (all. n.4), estratto in data 12.05.2022.

10) Che nel citato documento la sede di titolarità attuale del ricorrente è la scuola di G. Ponte di Palagonia (CT) (cod.: CTIC84100G), in quanto il M.I. non ha dato corretta esecuzione all'ordinanza di accoglimento in questione, che riguarda l'assegnazione del ricorrente in provincia di Messina, *“presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) all'esito delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022”* ed ha erratamente disposto il trasferimento presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (cod.: MEMM81803C), nella Provincia di Messina, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2022”;

11) Che il M. I., in esecuzione dell'ordinanza in questione, avrebbe dovuto provvedere alla rettifica della posizione del docente, ed in particolare alla assegnazione *“presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) all'esito delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022”*;

12) Che la permanenza del ricorrente nella sede di titolarità attuale (scuola G. Ponte di Palagonia - CT) è errata, come accertato dal Giudice del Lavoro nel procedimento cautelare e la mancata / corretta ed immediata esecuzione dell'ordinanza in questione, nei termini sopra esposti, ha di fatto impedito al docente di partecipare alle operazioni di mobilità provinciale, con la corretta sede di partenza, e la conseguente mancata valorizzazione del diritto di precedenza ex L.104/92 per l'assistenza al genitore disabile grave all'interno della provincia di titolarità, con ogni pregiudizio e danno che ne consegue, anche in considerazione della applicabilità del c.d. vincolo di permanenza triennale che non consentirà al docente di variare la propria sede di servizio;

13) Che, infatti, in esito al giudizio n. 162/2022 R.G., **il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'ottenimento dell'assegnazione presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) all'esito delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 e non il trasferimento presso tale sede, con decorrenza diversa dall'accertamento del relativo diritto.**

14) Che l'ordinanza *ex art 700 c.p.c.* n. cronol. 2228/2022, emessa dal Tribunale di Caltagirone, sez. lavoro, nel procedimento n. 162/2022 R.G., è esecutiva, definitiva, non reclamata, con valore di giudicato cautelare e di merito, formale e sostanziale, ed ha natura di sentenza, come da articolo 669 octies c.p.c.;



15) Che il M.I., pur avendone la possibilità, non ha impugnato il provvedimento esecutivo n. cronol. 2228/22 del 06.04.2022 al quale ha dato spontaneamente una non corretta esecuzione, né ha introdotto il giudizio di merito, non obbligatorio;

16) Che, in altri numerosi casi relativi a docenti che hanno ottenuto provvedimenti di accoglimento ex art 700 c.p.c., in fattispecie del tutto analoghe a quelle dell'esponente, il M.I. e l'A.T. di Messina hanno dato esecuzione agli stessi ed hanno operato i relativi trasferimenti spettanti, come da copia degli atti che si allegano (all. [n.12](#) e [n.13](#));

17) Che il procedimento in questione merita di essere accolto con l'esecuzione in via definitiva dell'ordinanza di accoglimento ad opera del Giudice del Lavoro, oltre per i predetti motivi esposti nella premessa anche per i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI DI DIRITTO

A) Sulla natura dell'ordinanza cautelare emessa in accoglimento del ricorso di lavoro proposto dal ricorrente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e sulla portata deflattiva della Legge n.80/2005.

Il ricorrente, in possesso del provvedimento esecutivo di accoglimento, di cui all'ordinanza n. cron. 2822/2022 emessa nel procedimento 162/2022 R.G., non intende instaurare alcun giudizio di merito, facendo assumere la VALENZA DI GIUDICATO FORMALE E SOSTANZIALE alla suddetta ordinanza ex art. 700 cpc, non reclamata, definitiva ed esecutiva.

Controparte, nonostante il chiaro dispositivo dell'ordinanza ex art. 700 cpc non ha inteso dare corretta esecuzione al provvedimento cautelare eludendone, di fatto, la relativa portata esecutiva.

Il comportamento del M.I. e dei relativi uffici e dirigenti è evidentemente illegittimo, in quanto elude e non ottempera alla decisione della A.G., con l'assegnazione del ricorrente presso la sede indicata dal Tribunale ed oggetto di accertamento del procedimento cautelare *de quo*, con la decorrenza esatta, a far data dalla immissione in ruolo (01.09.2021).

Tale comportamento omissivo ed illegittimo del M.I. di non dare immediata e corretta esecuzione all'ordinanza del Tribunale di Caltagirone ha generato un meccanismo aberrante e discrezionale, che danneggia il ricorrente al quale è stato di fatto impedito di partecipare correttamente alle operazioni di mobilità (provinciali) e di valorizzare il relativo diritto di precedenza ex L. 104/92 per l'assistenza al genitore disabile grave, riconosciuto contrattualmente soltanto nella mobilità provinciale.

Il ricorrente, infatti, ha concorso alle procedure di trasferimento tra province diverse, nelle quali non è previsto il riconoscimento della precedenza di legge di cui è beneficiario, e non ha ottenuto il movimento richiesto a causa della errata ed illegittima esecuzione dell'ordinanza di accoglimento e della mancata assegnazione della sede



effettivamente spettante (STROMBOLI - ME), che gli avrebbe consentito di partecipare alle operazioni provinciali in provincia di Messina con la valorizzazione della precedenza di legge. ([all. 14](#))

L'errata ed illegittima esecuzione del provvedimento cautelare è causa di ulteriori pregiudizi e danni, anche in relazione alla conseguente applicazione del c.d. vincolo di permanenza triennale nella sede di prima assunzione o in una sede assegnata in virtù di partecipazione ad operazioni di mobilità viziate dalla mancata ed errata esecuzione dell'ordinanza *de quo*, in quanto per l'anno scolastico 2022/23 era prevista una speciale deroga per i neoassunti a seguito di concorso straordinario.

La portata deflativa della Legge n. 80/2005 ha attenuato il cosiddetto vincolo di strumentalità tra fase cautelare e di merito, con la conseguenza che a seguito dell'accoglimento della domanda cautelare non è più necessaria la prosecuzione del contenzioso nella fase di merito, in quanto il provvedimento cautelare non perde efficacia senza l'instaurazione del merito.

Tutti i provvedimenti emessi dall'A.G. in esito a procedimenti ex art.700 c.p.c., così come tutti i provvedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto ai sensi dell'art. 688 c.p.c., **sono soggetti all'attenuazione della strumentalità necessaria ed alla conseguente mancata obbligatorietà della prosecuzione della causa nel merito**, ad eccezione dei rimanenti provvedimenti cautelari, come sequestri ed altri procedimenti previsti da leggi speciali.

Solo questi ultimi procedimenti, infatti, che non riguardano il caso di specie, necessitano della distinzione tra la natura anticipatoria o conservativa della decisione e, quindi, tra la prosecuzione solo eventuale o prosecuzione necessaria nel merito del giudizio.

La riforma apportata dalla L. n. 80/2005 e la conseguente attenuazione del vincolo di strumentalità necessaria tra la fase cautelare e quella di merito nei procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., che riguardano il caso in questione, quindi, **non obbligano le parti all'attivazione della fase di merito, che non è necessaria al fine dell'esecuzione dell'ordinanza cautelare.**

Il giudicato cautelare non perde efficacia nel caso della mancata instaurazione del procedimento di merito, che, essendo rimesso alla volontà delle parti ragionevolmente può non essere mai attivato, anche per economia processuale.

Nell'ordinanza cautelare che ha accolto la richiesta di concessione del provvedimento d'urgenza in favore del ricorrente, inoltre, non è stato indicato il termine entro cui proseguire il giudizio di merito ed il giudice si è pronunciato anche sulle spese, con la conseguenza che anche per tale ragione non è necessaria l'instaurazione del processo di merito entro il termine di sessanta giorni (Foro it. 2007, 6, I, 1965).



Oltre quanto sopra si precisa che nell'ordinanza di accoglimento il Giudice del lavoro ha valutato sia il *periculum in mora* che il *fumus boni iuris*, ed ha accolto la domanda cautelare del ricorrente anche nel merito ed in contraddittorio con il M.I., che si è costituito nel giudizio e che, in seguito, non ha proposto reclamo avverso l'ordinanza cautelare n. cronol. 2822/2022 che è stata eseguita spontaneamente ma in maniera errata.

L'ordinanza in questione, quindi, è esecutiva e definitiva, non reclamata, con pieni effetti tra le parti, con valore di giudicato cautelare e di merito, ed ha natura di sentenza, come da art.669 octies c.p.c. e deve essere eseguita dal M.I., così come disposto dal Giudice che l'ha emessa.

Ogni diversa attuazione del provvedimento dell'A.G. è illegittima ed arbitraria e deve essere revocata con effetto immediato.

§§§

B) Sul diritto del ricorrente all'assegnazione della sede di assunzione spettante presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) con decorrenza 01.09.2021

Il ricorrente, a seguito di ulteriore verifica della propria posizione personale nella sezione [“Anagrafica – Fascicolo Personale” del SIDI del M.I. - Sistema Informativo dell'Istruzione \(all. n.4\)](#), effettuata in data 12.05.2022 ha avuto conferma che illegittimamente il M.I. non ha variato la **“titolarità attuale”** del docente presso l'istituto G. Ponte di Palagonia.

L'esecuzione del provvedimento cautelare con decorrenza 01.09.2022, oltre che essere arbitraria, non è corrispondente a quanto disposto dal Giudice del Lavoro con l'ordinanza in questione.

Con l'ordinanza di accoglimento è stata disposta l'assunzione del ricorrente nella sede effettivamente spettante nella scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) all'esito delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022 ed in applicazione di norme di legge e regolamentari specificatamente individuate, a seguito di rinuncia all'assunzione da parte dell'unica docente presente nella GAE della c.d.c. AO30 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO della provincia di Messina, con contestuale diritto all'attribuzione di tale sede dall'anno scolastico di assunzione in favore del Prof. Mastronardo.

Nell'ordinanza non è in alcun modo disposto che il Ministero effettui il trasferimento del deducente nella predetta sede, in quanto il diritto all'assegnazione della titolarità nel posto normale della scuola di Stromboli deriva dall'espletamento della procedura di immissione in ruolo e non di mobilità.

Ne discende che controparte non deve operare un trasferimento del docente dalla scuola di Palagonia a quella di Stromboli, in quanto il



Giudice del Lavoro in accoglimento dei motivi di diritto del ricorso cautelare, e ritenuto sussistente il *periculum in mora*, ha ordinato “l’assegnazione (del docente) presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) all’esito delle operazioni di immissione in ruolo per l’a.s. 2021/2022” ed ha condannato controparte a provvedere in tal senso.

Per quanto sopra il Prof. Mastronardo ha diritto alla variazione della sede di titolarità a seguito delle procedure di immissione in ruolo alle quali ha concorso per l’a. s. 2021/22, in esito alle quali è stato disposto dall’A.G. l’assunzione nel posto normale della c.d.c. A030 nella scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) e non il trasferimento in altra sede.

Il trasferimento che intende operare il Ministero dall’1.09.2022 è illegittimo, come rilevato nella premessa del presente atto, e comporta una serie di pregiudizi e danni nei confronti del ricorrente e del genitore disabile grave da assistere.

In primo luogo si evidenzia che il docente, in virtù di una errata assegnazione della sede ove è stato immesso in ruolo, fatto accertato giudizialmente con l’ordinanza del 6 aprile 2022, è stato costretto a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale (e non a quelle provinciali spettanti) con una sede di partenza errata (in altra provincia) e con la negazione del diritto di precedenza ex L.104/92, contrattualmente non previsto nei movimenti interprovinciali.

Ulteriore pregiudizio di tale illegittima esecuzione è l’applicazione del c.d. vincolo di permanenza triennale nella prima sede di servizio, che conseguentemente all’assegnazione di una sede errata è causa di una serie di illegittimità e vizi “a cascata”.

La situazione attuale provoca gravissimo pregiudizio e danno al ricorrente che non intende ulteriormente subire le azioni illegittime poste in essere da controparte.

È documentalmente provato, infatti, che il M.I. continua a discriminare ed ostacolare la corretta assegnazione nella legittima sede di assunzione di Stromboli in favore del deducente, pur in presenza di un pieno e motivato accoglimento cautelare e di un’ordinanza, non reclamata e pienamente efficace tra le parti che riguarda le procedure di immissione in ruolo per l’a. s. 2021/2022.

La mancata esecuzione, peraltro, determina la compressione del diritto alla partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale provinciale a seguito delle operazioni di mobilità dell’a. s. 2022/23, per tutte le motivazioni sopra riportate.

Senza recesso da quanto sopra, in ogni caso, il richiamo alla normativa sulla c.d. continuità didattica e la compressione della tutela d’urgenza, riconosciuta al ricorrente nella sussistenza del *periculum in mora* e quindi per l’assistenza al genitore disabile grave con l’ordinanza in questione, non può superare e/o porsi in contrasto con quanto



disposto dall'On. Tribunale che avrebbe dovuto essere "immediatamente" eseguito dal Ministero.

Le modalità di attuazione della citata ordinanza, pertanto, devono essere decise dal Giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, ai sensi dell'art.669 duodecies c.p.c., in quanto *"l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza [c.p.c. 134] i provvedimenti opportuni, sentite le parti"*.

In sintesi, qualora la decisione sia stata adottata nella forma dell'art. 700 c.p.c. il Giudice del Lavoro, che è anche Giudice della esecuzione, ha il potere di *"dettare e stabilire"* nelle forme dell'art. 669 duodecies c.p.c. l'esecuzione del provvedimento.

Riguardo all'esecuzione del provvedimento dell'A.G., si precisa che l'ordine in esso contenuto, è divenuto ormai incontrovertibile, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto alla decisione e che, pertanto, spetta al Giudice del Lavoro di consentire al ricorrente di esercitare il diritto

Il M.I., con [provvedimento prot. n°11276 del 21.04.2022 \(all. n. 03\)](#) dell'USR Sicilia, ha riconosciuto di fatto il diritto del docente all'assegnazione in tale scuola operando arbitrariamente un trasferimento con decorrenza giuridico - economica differita al 01.09.2022.

I Tribunali investiti di analoghe problematiche ed in esito ad istanze ex art.669 duodecies c.p.c. proposte dalla scrivente difesa, hanno provveduto all'esecuzione delle ordinanze di accoglimento non ottemperate dal Ministero.

Il Ministero, anche nell'articolazione provinciale dell'Ambito Territoriale di Messina, infatti, spesso non esegue le decisioni dell'Autorità Giudiziaria, con la conseguente necessaria proposizione di un ulteriore procedimento giudiziario per ottenere il trasferimento spettante.

In ordine alle esecuzioni delle ordinanze cautelari, il Ministero, ed in particolare l'A.T. di Messina, sono soliti operare in maniera non uniforme, in quanto in alcuni casi ottemperano a quanto disposto dai provvedimenti dell'A.G., mentre in altri casi, come quello in questione, si rifiutano di eseguire o effettuano una esecuzione errata e parziale, per le più svariate motivazioni, e costringono i docenti a dovere ricorrere nuovamente al Giudice del Lavoro per vedere eseguite le proprie ragioni.

Il Tribunale di Cuneo con [ordinanza di accoglimento totale n. 948/2019 del 4.06.2019 \(all. n.09\)](#), emessa in esito al ricorso ex art.669 duodecies n. 349/2019 R.G., proposto da questa difesa in un altro caso analogo, ha ordinato al Ministero di trasferire il ricorrente anche in soprannumero in una delle varie scuole che ha individuato in maniera specifica e puntuale.



Anche il Tribunale di Patti ha emesso ulteriori ordinanze in esito ad altri ricorsi ex art.669 duodecies proposti dello scrivente difensore [n.2040/2017 R.G. \(all. n.10\)](#) e [n. 1144/2017 R.G. \(all. n.11\)](#), con l'indicazione delle modalità e del luogo di trasferimento.

§ § §

Tutto quanto sopra, premesso ritenuto, il **prof. Daniele MASTRONARDO**, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, ai sensi dell'art. 669 *duodecies c.p.c.* e delle norme di rito, chiede che l'Ecc.mo Tribunale di Caltagirone – Giudice del Lavoro, previ gli incumbenti di rito,

Voglia

1) Ordinare immediatamente, anche con provvedimento inaudita altera parte, stante le ragioni di urgenza, al M.I. - Ministero dell'Istruzione

in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A, 00153 di Roma (RM), di attuare e quindi ottemperare a quanto disposto dal Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro con la predetta ordinanza che ha così disposto: ***“Visto l'articolo 700 c.p.c.; dichiara il diritto di Mastronardo Daniele alla assegnazione presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me) all'esito delle operazioni di immissione in ruolo per l'a.s. 2021/2022, e, per l'effetto, condanna parte convenuta a provvedere a tale assegnazione”*** e, di conseguenza, ordinare l'esecuzione dell'ordinanza di accoglimento n. cronol. 2228/2022 del 6 aprile 2022, emessa nel procedimento n°162/2022 R.G. del Tribunale di Caltagirone – sez. Lavoro, disponendo che il M.I., e per esso l'amministrazione scolastica incaricata, **esegua** immediatamente l'assegnazione della sede di assunzione effettivamente spettante al ricorrente con decorrenza 01.09.2021 presso la scuola secondaria di I grado di Stromboli (Me), ed ogni atto inerente e conseguente alla corretta esecuzione, ivi compresa la rettifica della posizione SIDI, della domanda di mobilità e quanto altro, determinandone anche le modalità di attuazione e come per legge, ordinando altresì al M.I. di provvedere alla registrazione della rettifica del trasferimento del ricorrente nel portale dei servizi S.I.D.I. del M.I. e di dare completa ed esatta attuazione a quanto disposto in maniera utile, conducente ed opportuna, come per legge;

2) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, Iva, C.p.a. e 15 % delle spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, con l'applicazione della maggiorazione del 30% dei compensi ai sensi dell'art.4, comma 1-bis e commi 6-9 del DM n.55/2014 , come modificato dal DM n.37 del 2018, in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e con la creazione di collegamenti ipertestuali agli allegati depositati.



L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec è massimilianofabio@pec.giuffre.it alla quale elegge domicilio digitale.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) [Procura alle liti;](#)
- 2) [ordinanza di accoglimento totale numero cronologico 2228/2022 del 6.aprile 2022 emessa nel procedimento n°162/2022 R.G.;](#)
- 3) [Decreto dell'USR Sicilia prot. n°11276 del 21.04.2022;](#)
- 4) [SIDI - anagrafica e fascicolo personale del ricorrente;](#)
- 5) [Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2022/23 con allegati;](#)
- 6) [Domanda convalidata trasferimento interprovinciale anno scolastico 2022/23;](#)
- 7) [Verbale INPS di accertamento Handicap grave del genitore del ricorrente;](#)
- 8) [Ordinanza del Tribunale di Catania n. 28722/2020 del 04.09.2020, emessa in esito al ricorso ex art.669 duodecies n. 5259/2020 R.G.;](#)
- 9) [Ordinanza n.948/2019 R.G. del Tribunale di Cuneo di accoglimento del ricorso ex art.669 duodecies n.394/2018 R.G. ;](#)
- 10) [Ordinanza di accoglimento del ricorso ex art.669 duodecies n.2040/2017 R.G. del Tribunale di Patti;](#)
- 11) [Ordinanza di accoglimento del ricorso ex art.669 duodecies n.1144/2017 R.G. del Tribunale di Patti;](#)
- 12) [Provvedimento – decreto dell'A.T. di Messina prot. 5611 del 23.04.2018;](#)
- 13) [Provvedimento – decreto dell'A.T. di Messina prot. 5235 dl 17.04.2018.](#)
- 14) [Bollettino movimenti a.s. 2022/23 scuola secondaria primo grado provincia di Messina.](#)
- 15) [Ordinanza ex art. 700 cpc notificata.](#)
- 16) [Ordinanza Tribunale di Roma su istanza ex art.151 cpc;](#)
- 17) [Ordinanza Tribunale di Milano su istanza ex art.151 cpc;](#)
- 18) [Stato matricolare.](#)

Sant'Agata di Militello, 18.05.2022

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

PREMESSO

Il Ricorso ex art. 669 duodecies C.P.C.

RITENUTO



- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR, oggi MI e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessaria, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR, oggi MI** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;
- 7) Che nel procedimento azionato ai sensi dell'art. 669 *duodecies* l'unico litisconsorte necessario è la parte soccombente nel giudizio cautelare (e quindi il M.I.) che deve dare esecuzione a quanto disposto nel procedimento ex art. 700 cpc.

CHIEDE

Ove ritenuto necessario, di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR, oggi MI** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 18 maggio 2022.

Avv. Massimiliano FABIO

